

OSSERVAZIONI E PROPOSTE -ANCCA

(schema di Decreto Legislativo recante disposizioni integrative al D.Lgs. 4 luglio 2014 n.102)

L'Associazione **ANCCA** è composta da società da oltre 30 anni specializzate nel servizio di misurazione, lettura e bollettazione/contabilizzazione individuale del calore ed acqua con oltre 250 dipendenti e 600 collaboratori.

Centinaia di aziende di settore di piccole, medie e grandi dimensioni come quelle presenti nell'associazione **ANCCA** forniscono da decenni sistemi di termoregolazione dei radiatori, misuratori di calore dei singoli radiatori, contatori divisionali che misurano il calore, il raffrescamento e l'acqua, consumati da un intero appartamento.

Queste società offrono anche il servizio di contabilizzazione che consente di sapere quanto si consuma per singolo radiatore e complessivamente per l'intero appartamento, anche mese per mese. In tal modo si può risparmiare in media almeno il 20% del consumo di energia.

Lo schema di Decreto Legislativo recante disposizioni integrative al D.Lgs. 4 luglio 2014 n.102 contiene, tra le altre, importanti modifiche relative agli art. 2 e 9 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Si rendono necessarie alcune precisazioni, anche alla luce dell'esperienza della prima applicazione delle norme del D. Lgs. 102/2014 nel corso dei 12 mesi scorsi.

1) **DEFINIZIONE DI CONDOMINIO-**

(art.2 comma 2 lettera *f*) del D.Lgs. 102/2014)

L'obiettivo della Direttiva 2012/27/UE è quello di estendere il più possibile la platea di soggetti che devono concorrere al risparmio energetico attraverso l'efficientamento del riscaldamento e del raffrescamento.

Infatti, nel testo delle Direttiva si parla genericamente di “ *multi-apartment and multi-purpose buildings with a central heating/cooling source or supplied from a district heating network or from a central source serving multiple buildings*”

L'espressione “ multi-apartment” è stata tradotta nella versione italiana con il termine “ condominio”.

Il testo del D. Lgs. 102/2014 definisce però il condominio come “ *edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari di parti comuni*”.

La definizione citata, con l'uso del plurale per quanto riguarda la proprietà e il riferimento alle parti comuni, può dar adito ad interpretazioni che lasciano alcuni edifici fuori dall'ambito di applicazione delle norme con conseguente limitazione degli effetti sperati dalla Direttiva

I casi emersi in questi mesi sono i seguenti:

- edificio con più unità immobiliari di proprietà di un unico soggetto;
- edificio con più unità immobiliari di proprietà di soggetti diversi ma senza parti comuni;
- edificio con più unità immobiliari, di proprietà di soggetti diversi comproprietari di parti comuni, ma non alimentate da una stessa fonte di riscaldamento.

Si tratta di casi più frequenti di quel che sembra.

Nello spirito e nella lettera della Direttiva devono essere obbligati all'efficienza energetica tutti i soggetti (proprietari e non) che posseggano più unità immobiliari non servite da riscaldamento autonomo.

Per questo è opportuna una definizione di “condominio “ più ampia e più mirata alle finalità della Direttiva.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

ART.1 (Modifiche all'art.2 del decreto legislativo 4 luglio 2014,n.102)

Al comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente definizione:
f)condominio: edificio con almeno due unità immobiliari
rifornite da una fonte di riscaldamento/raffrescamento.

2)DEFINIZIONE DI CONTATORE DI FORNITURA

(art.2 comma 2 lettera i) D.Lgs 102/2014)

Ancca condivide la proposta di emendamento presentato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

ART.1 (Modifiche all'art.2 del decreto legislativo 4 luglio 2014,n.102)

Al comma 2 la lettera i) è sostituita dalla seguente:
i)contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell'energia
consegnata al singolo cliente.

3) RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI EN 834

(art. 9 comma 5 lettera c) D.Lgs. 102/2014)

Il testo del D.Lgs.102/2014, nella versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2014 n.165 conteneva un corretto riferimento alla norma tecnica UNI EN 834, vigente e recepita nella normazione italiana in materia, a proposito dell'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali in corrispondenza di ciascun radiatore.

Questo riferimento è stato, inopinatamente, eliminato per effetto dell'art. 22, comma 2 *ter* del D.L. 12.9.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. n. 11.11.2014. L' oggetto del Decreto legge convertito non aveva nulla a che vedere con l'efficienza energetica trattandosi di "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive."

Al posto del riferimento esplicito alla UNI EN 834 è stata inserita questa frase " secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti".

Una frase ovvia che non dice nulla ma che ha generato solo confusione. Infatti, la norma tecnica UNI EN 834 è tuttora vigente non essendo stata sostituita da altra norma tecnica europea in materia. Ma l'improvvida cancellazione del riferimento ha dato la stura alle interpretazioni più singolari , in gran parte a misura degli interessi particolari di alcuni soggetti che hanno chiamato in causa norme tecniche che sono in contrasto con quella europea aprendo così anche un fronte polemico all'interno di UNI.

Gli uffici del CEN, interpellati sull'argomento hanno definitivamente chiarito (**v. allegato**) che norme tecniche nazionali che configgono con quelle previste dalle norme UNI EN devono essere ritirate.

Ricordiamo, inoltre, un importante pronunciamento contenuto nelle linee guida della Commissione Europea relativamente all'implementazione degli articoli 9 e 11, approvate il 6 novembre 2013.(v. All. 2). A pag. 15, paragrafo 45, nota 16, è fatto esplicito ed unico riferimento alla Uni EN 834 .

Riportiamo il testo della Commissione Europea:

45.

The condition of technical feasibility for the provision of accurate bills and billing information based on actual consumption is strictly linked to the availability of accurate meters complying with Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council on measuring instruments, or accurate heat allocators complying with relevant European standards.(16)

(16)

EN 834 Standard on heat cost allocators for the determination of the consumption of room heating radiators - appliances with electrical energy supply.

16

EN 835 Standard on heat cost allocators for the determination of the consumption of room heating radiators - appliances without electrical energy supply based on the evaporation principle.

E' pertanto assolutamente necessario che il legislatore ripristini il riferimento alla norma Uni EN 834 per fornire chiare e non ambigue indicazioni che seguano le linee guida della Commissione Europea ed evitino inutili conflitti .

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Art.5-(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014)

Al comma 5 lettera c) sostituire "secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti" con "secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 834"

4) RIFERIMENTO ALLE “IMPRESE DI FORNITURA DEL SERVIZIO (Art.9 comma 5 lettera *b*) del D.Lgs 102/2014)

Ancca condivide l'emendamento presentato dalla Conferenza delle Regioni che propone di cancellare le parole “ da parte delle imprese di fornitura del servizio”

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Art.5 (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014,n.102

Al comma 5, lettera *b*) cancellare le parole “da parte delle imprese di fornitura del servizio”

5) METODOLOGIE PER LA SUDDIVISIONE DELLE SPESE (Art. 9 comma 5 lettera *d*) D.Lgs 102/14)

Il testo che il Governo aveva elaborato nel marzo del 2014 prevedeva, a proposito della suddivisione delle spese per il riscaldamento di unità immobiliari e parti comuni, che *“l'importo complessivo deve essere suddiviso (...) secondo percentuali concordate. La quota da suddividere in base ai millesimi di proprietà non potrà comunque superare il limite massimo del 50%”*.

Il testo approvato del D. LGS 102/14 ha eliminato questa frase e l'ha sostituita con un esplicito rinvio a *“ quanto previsto dalla norma tecnica UNI10200 e successivi aggiornamenti”*.

Come nota anche la Conferenza delle Regioni, molte criticità sono emerse nei condomini in relazione all'applicazione del metodo di calcolo della norma UNI 10200 .

Una soluzione univoca di questo problema probabilmente è difficile da individuare.

L'esperienza di ANCCA suggerisce di proporre metodi alternativi di suddivisione delle spese che tengano conto di standard europei di regolamentazione di questa materia che si potrebbero inserire negli allegati, lasciando ai condomini la libertà di scelta tra i diversi metodi.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Art.5 (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014,n.102

All'art. 9,comma 5 lettera d) sostituire "secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti" con "secondo quanto previsto dagli standard europei di regolamentazione di cui all'appendice B..

Testo dell'Appendice B:

1)Per la corretta suddivisione delle spese nei condomini di cui all'art.9 comma 5 lettera *d)* i costi devono essere ripartiti tra gli utenti finali per una quota di almeno il 50%, fino ad un massimo del 70%, sulla base del consumo rilevato.

2)In edifici alimentati da gasolio o gas e nei quali i tubi di distribuzione esterni siano prevalentemente coibentati, i costi per l'esercizio del riscaldamento devono essere ripartiti tra gli utenti finali con una percentuale del 70% del totale dei consumi rilevati.

3) Il condominio può scegliere percentuali diverse da quelle indicate con una delibera dell'assemblea, sulla base di una relazione tecnica giustificativa.

4) In edifici dove le tubazioni di distribuzione del calore non siano prevalentemente isolate e dove, di conseguenza, una parte rilevante di calore del consumo non possa essere rilevata, il consumo relativo di calore degli utenti finali può essere determinato secondo le regole della tecnica. In consumo così determinato per ciascun utente verrà poi considerato nel conteggio come "calore rilevato"

I costi rimanenti (costi fissi) potranno essere ripartiti secondo i millesimi riscaldamento, metriquadri o metricubi utili, oppure secondo le potenze installate